REGOLAMENTO (CEE) N. 2565/84 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1984

relativo al mantenimento delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 701/83, destinate ad incrementare il consumo di latte in alcune regioni dell'Italia e della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1206/84 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che in talune regioni della Grecia e dell'Italia il consumo di latte è ancora notevolmente inferiore alla media comunitaria ; che, a causa di difficoltà strutturali, in linea generale l'approvvigionamento di latte da parte delle latterie non è garantito in tali regioni ; che i provvedimenti attuati a norma del regolamento (CEE) n. 701/83 della Commissione [3] si sono rivelati efficaci per migliorare la situazione ; che è pertanto opportuno continuare ad incoraggiare progetti pilota imperniati sul consumo di latte in taluni comuni particolarmente svantaggiati di tali regioni ;

considerando che occorre dunque invitare nuovamente le istituzioni od organizzazioni rappresentative del settore lattiero negli Stati membri interessati a proporre programmi particolareggiati da attuare ;

considerando che occorre evitare il cumulo tra i contributi comunitari per tali programmi e quello previsto dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 [5] ;

considerando che per le altre modalità possono essere riprese, per l'essenziale, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 595/83 della Commissione, del 14 marzo 1983, relativo al proseguimento delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari previste dal regolamento (CEE) n. 723/78 [6] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Alle condizioni definite dal presente regolamento sono incentivate azioni intese ad incrementare il consumo di latte in talune regioni della Grecia e dell'Italia. Tali regioni sono elencate in allegato.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare soltanto :

a) la cessione gratuita di latte intero normalizzato agli allievi delle scuole,

b) in casi debitamente motivati, le azioni di cui alla lettera a) possono essere completate dall'acquisto di distributori e/o di refrigeratori che devono essere messi a disposizione delle scuole.

3. Tali azioni devono essere eseguite entro un anno dalla firma del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e comunque anteriormente al 1° gennaio 1986. In casi eccezionali, un termine più lungo può tuttavia essere convenuto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, onde garantire la massima efficacia delle azioni considerate.

4. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 3 non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga, qualora l'interessato inoltri prima della scadenza del suddetto termine un'apposita richiesta all'organismo competente e fornisca la prova dell'impossibilità di rispettare il termine originariamente fissato a causa di circostanze eccezionali che non gli sono imputabili.

5. Purché sia concluso il contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, le azioni eseguite a decorrere dal 1° settembre 1984, possono beneficiare del finanziamento comunitario.

Articolo 2

1. Le azioni promozionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

a) sono proposte da istituzioni, organizzazioni, imprese o associazioni di produttori che :

— esercitano la loro attività negli Stati membri interessati ;

— possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie ;

— offrono garanzie adeguate in ordine al buon esito delle azioni ;

---

[1] GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
[2] GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 73.
[3] GU n. L 82 del 29. 3. 1983, pag. 5.
[4] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[5] GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
[6] GU n. L 71 del 17. 3. 1983, pag. 27.

b) sono eseguite, per quanto possibile, dall'istituzione o dall'organizzazione che le propone.

Qualora la medesima debba ricorrere a subappaltanti, la proposta deve contenere una domanda di deroga debitamente motivata ;

c) sono limitate al territorio delle regioni considerate e devono interessare l'insieme dei comuni elencati in allegato ; gli Stati membri interessati, se necessario, indicano i comuni scelti nelle regioni di cui all'allegato e comunicano nello stesso tempo la lista di detti comuni e la lista delle proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) ;

d) devono :

— valersi dei mezzi di distribuzione più idonei a garantire la massima efficacia dell'azione intrapresa,

— avere carattere generale e non essere orientate in funzione di marche commerciali ;

— promuovere il consumo di latte intero senza fare riferimento al paese o alla regione di fabbricazione.

2. La partecipazione finanziaria delle Comunità è limitata a :

— 100 % delle spese occasionate dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), nei limiti di un massimale di 0,30 ECU per unità di 200 ml ;

— 90 % delle spese occasionate dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

3. La partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), non può superare il 15 % delle spese occasionate dalle azioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, eseguite nello Stato membro interessato.

4. Il latte distribuito nell'ambito di quest'azione non può beneficiare del contributo comunitario previsto dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 3

1. Gli interessati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dal rispettivo Stato membro, in appresso denominata « organismo competente », proposte particolareggiate relative alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Le proposte devono pervenire all'organismo competente anteriormente al 1° ottobre 1984. Qualora tale data non sia rispettata, la proposta è considerata nulla e non avvenuta.

3. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle precisate dagli organismi competenti in un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 54 del 13 marzo 1981, pag. 7.

Articolo 4

1. La proposta completa deve recare :

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato ;

b) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte, con indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente partecipano all'azione ;

c) il prezzo netto, tasse escluse, offerto per tali azioni, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione dell'importo tra la singole voci e con il relativo piano di finanziamento ;

d) le modalità desiderate per il versamento del contributo comunitario in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) o b) ;

e) l'ultima relazione sull'attività disponibili, qualora non sia già disponibile presso l'organismo competente.

2. Una proposta è valida soltanto :

a) se è presentata da un interessato che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) ;

b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento e quelle contenute nel disciplinare di cui all'articolo 6.

Articolo 5

1. Anteriormente al 1° novembre 1984, l'organismo competente :

a) esamina dal punto di vista formale e materiale le proposte ricevute e gli eventuali documenti integrativi. Esso si accerta che le proposte siano conformi al disposto dell'articolo 4 e all'occorrenza chiede agli interessati di completarle ;

b) stabilisce un elenco di tutte le proposte ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta accompagnata da un parere motivato indicante fra l'altro se questa è o non è conforme al regolamento.

2. Dopo consultazione degli ambienti economici interessati e dopo esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68, la Commissione stabilisce anteriormente al 1° dicembre 1984 l'elenco delle proposte accolte per un finanziamento.

3. Gli organismi competenti concludono con gli interessati, anteriormente al 1° gennaio 1985, i contratti relativi alle azioni approvate.

A tal fine, gli organismi competenti utilizzano contratti tipo messi a loro disposizione dalla Commissione.

4. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo comptetente del seguito riservato alle sue proposte.

Articolo 6

1. In caso di accoglimento di una proposta in conformità dell'articolo 5, l'organismo competente stabilisce un disciplinare redatto in almeno due esemplari e firmato dall'interessato e dallo stesso organismo competente.

2. Il disciplinare è parte integrante del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e

a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento ;

b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 ;

c) non può modificare il contenuto della proposta quale è stata approvata per il finanziamento.

3. L'organismo competete trasmette senza indugio copia del contratto e del disciplinare alla Commissione.

4. L'organismo competente vigila sull'osservanza delle condizioni concordate mediante controlli sul posto.

Articolo 7

1. L'organismo competente versa all'interessato, secondo la scelta da questi precisata nella sua proposta :

a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare ;

b) ovvero quattro acconti di uguale importo, pari ciascuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di due mesi ; il primo di questi acconti viene pagato nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare.

Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto, l'organismo competente può :

— dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto qualora constati, segnatamente in occasione dei controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 4, irregolarità nell'esecuzione delle azioni in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto e il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste ;

— anticipare in casi eccezionali il pagamento di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario alle stesse spese.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo competente di una cauzione dello stesso importo, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell'organismo competente sono subordinati alle seguenti condizioni :

a) l'organismo competente accerta che l'interessato abbia adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto e nel disciplinare ;

b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è trasmessa all'organismo competente, il quale verifica le condizioni in essa contenute.

Su richiesta motivata dell'interessato, il saldo può tuttavia essere versato dopo esecuzione della misura e dopo la trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, purché siano state costituite cauzioni pari all'importo totale del contributo comunitario, maggiorato del 10 % ;

c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto abbia versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte, le cauzioni vengono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

1. Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di una delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, trasmette all'organismo competente, al più tardi quattro mesi dopo il termine ultimo stabilito nel contratto per l'esecuzione dell'azione, una relazione particolareggiata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati prevedibili dell'azione in causa.

2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di esecuzione e una copia della relazione finale.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

REGIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. **ITALIA :**

Campania — Basilicata :

— Comuni dichiarati sinistrati con legge 15 aprile 1981, n. 128

— Comuni totalmente classificati « di montagna » e comuni « svantaggiati » ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 75/268/CEE (1)

2. **GRECIA :**

— **Macedonia :**	Kilkis Thessalonici Serres Drama Kavala
— **Magnesia :**	Comunità locali del Monte Pelio Volo
— **Ioanninon :**	Ioannina
— **Eurytania :**	Karpenisi
— **Cicladi :**	Isola di Siro

---

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.